



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LEG/cr

Roma, 7 luglio 2025

**Spett.le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
Napoli Nord**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. n. 37/2025 – Revoca del provvedimento di cancellazione emesso ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento per la riscossione dei contributi

Con il Vostro quesito (prot. CNDCEC n. 3838 del 10.04.2025), si chiedono informazioni in merito alla procedura adottata nei confronti di un iscritto, di cui si riportano i seguenti fatti:
in data 23 dicembre 2024, il Consiglio di Disciplina deliberava la cancellazione per morosità del professionista, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento per la riscossione dei contributi; in data 21 gennaio 2025 il professionista, dopo aver provveduto al pagamento dell'arretrato, trasmetteva all'organo disciplinare istanza di revoca della cancellazione; in data 25 febbraio 2025, il Consiglio di Disciplina accoglieva l'istanza trasmessa a mezzo PEC dal professionista, deliberando la revoca della cancellazione, con conseguente notifica del provvedimento agli enti ed agli organismi di competenza. Premesso quanto sopra, si richiede: 1) se, a seguito del provvedimento di cancellazione, il Consiglio dell'Ordine avrebbe dovuto provvedere ad espungere il nominativo dell'iscritto dall'Albo con decorrenza dalla data di cancellazione; 2) se il pagamento effettuato dal professionista successivamente alla notifica del provvedimento di cancellazione possa essere considerato giusto motivo per la revoca del provvedimento di cancellazione; se la delibera di revoca della cancellazione, emessa dal Consiglio di Disciplina dopo aver verificato il pagamento della morosità da parte del Professionista, sia legittima e, in tal caso, se essa produca effetti sulla cancellazione (*ex tunc*), annullando di fatto tutti gli effetti del precedente provvedimento di cancellazione e consentendo all'iscritto di conservare l'iscrizione, l'anzianità e lo stesso numero di matricola, ovvero se la stessa produca effetti esclusivamente dalla sua adozione (*ex nunc*), permettendo di conseguenza al professionista di presentare istanza di reinscrizione all'Albo con assegnazione di un nuovo numero di matricola; in tale evenienza, si chiede se il soggetto legittimato alla reinscrizione sia unicamente il Consiglio dell'Ordine ovvero se, per la reinscrizione, possa ritenersi sufficiente il provvedimento di revoca della cancellazione emesso dal Consiglio di Disciplina. Si osserva quanto segue.

I procedimenti disciplinari avviati dal Consiglio di Disciplina territoriale hanno natura di procedimenti amministrativi, ai quali si applica, in quanto tali, la Legge del 07.08.1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

L'art. 21 *quinquies* della suddetta norma, rubricato "Revoca del provvedimento", prescrive al comma 1 che *"Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo"*.

Premesso quanto sopra, il Consiglio di Disciplina territoriale, in presenza dei presupposti prescritti dall'art. 7 del Regolamento per la riscossione dei contributi, ha correttamente deliberato la cancellazione dall'Albo del professionista e successivamente, sulla base del mutamento della situazione di fatto, correlata all'avvenuto pagamento della pregressa morosità da parte del professionista attinto dal provvedimento di cancellazione, ha deliberato la revoca del predetto atto a seguito di istanza dell'interessato.

Quanto agli effetti prodotti, si rappresenta che la revoca ha efficacia solo *ex nunc*, ovvero ha effetto dal momento in cui è disposta, non avendo efficacia retroattiva, a differenza di quanto avviene in caso di annullamento del provvedimento, che ha invece efficacia *ex tunc*. Ne consegue che il provvedimento di cancellazione ha avuto, seppure per un breve periodo, efficacia nei confronti del professionista, fino a quando è stata assunta la delibera di revoca del provvedimento di cancellazione da parte del Consiglio di Disciplina territoriale e, pertanto, per effetto del suddetto provvedimento di cancellazione, il professionista che ne sia stato attinto è stato estromesso dall'Albo.

Pertanto, ancorché sia intervenuta la revoca del provvedimento di cancellazione da parte del Consiglio di Disciplina, si ritiene che il professionista debba ripresentare la domanda di iscrizione all'Albo, sulla quale deciderà il Consiglio dell'Ordine, il quale, verificati i presupposti richiesti dall'art. 36 del D.Lgs. n. 139/05, potrà procedere alla reinscrizione, con decorrenza dalla data della delibera di reinscrizione.

Con i migliori saluti

F.to Il Presidente
Elbano de Nuccio